



Roma, Li 19 aprile 2021

Oggetto: Newsletter Welfare e lavoro dipendente ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità della settimana in materia di Welfare e lavoro dipendente.

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

1. Risposta n. 244 del 2021: precisazioni sul regime agevolativo. Per i titolari di pensione estera che si trasferiscono in Italia

Con la risposta ad interpello n. 244 del 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in merito all’accesso al regime agevolativo per i titolari di pensione estera che si trasferiscono in Italia, analizzando il caso di una persona fisica beneficiaria di una rendita derivante da tre polizze sottoscritte con una società assicurativa che investe in fondi unit linked.

Più nel dettaglio, nel documento di prassi in commento, un soggetto residente nel Regno Unito e titolare di polizze assicurative estere, trasferisce la residenza in uno dei Comuni individuati dall’articolo 24-ter del TUIR; secondo le precisazioni dell’Amministrazione, lo stesso non può beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dalla citata disposizione che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 7% per 10 anni.

Ciò in quanto le polizze sono investimenti finanziari che non hanno una finalità previdenziale. La norma, invece, subordina l’accesso al regime di favore alla titolarità, da parte delle persone fisiche, “*dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri*”. La disposizione, quindi, è indirizzata esclusivamente ai destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni a essi equiparati erogati da soggetti esteri.

In aggiunta, è da segnalare che l’Agenzia delle entrate, nella precedente circolare n. 21 del 2020, ha ricompreso nella disposizione anche tutti quegli emolumenti percepiti dopo la cessazione di un’attività lavorativa e le indennità una *tantum* la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro; tra queste vanno considerate anche le prestazioni pensionistiche in forma di capitale o rendita, erogate da un fondo previdenziale estero a un soggetto che intende trasferire la residenza in Italia, una volta maturato il requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla prestazione, a condizione che siano imponibili nel nostro Paese in base alla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con il Paese della fonte.

Con riferimento al caso in questione, l’Agenzia evince che la sottoscrizione delle polizze è di natura volontaria, l’erogazione delle prestazioni a favore dell’iscritto non sono legate ad un rapporto di lavoro e non richiedono il raggiungimento di alcun requisito anagrafico – pensionistico. Pertanto, la sottoscrizione delle polizze non ha una finalità previdenziale, volta a garantire all’iscritto una pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale, ma ha lo scopo d’investimento finanziario.

Dunque, le prestazioni in esame non possono essere ricondotte nell’ambito dei redditi agevolabili e l’istante non può accedere al regime di favore previsto dall’articolo 24-ter.

2. Risposta ad interpello n. 243 del 2021: tassazione separata per specifiche l'indennità

Con la risposta a interpello n. 243 del 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in tema di trattamento fiscale delle indennità connesse a prestazioni lavorative erogate a seguito di contrattazione collettiva integrativa nell'anno successivo a quello di maturazione; più nel dettaglio, la stessa afferma che le indennità connesse a prestazioni lavorative sono da assoggettare a tassazione separata se corrisposte in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello di maturazione, per una causa giuridica sopravvenuta, ovvero in esecuzione dell' accordo di contrattazione collettiva integrativa.

Nel rendere la risposta, è illustrato il principio di cassa, di cui all'art. 51 del TUIR, disciplinante la determinazione del reddito di lavoro dipendente; secondo tale principio, le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d'imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi. In aggiunta, gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti sono soggetti al regime di tassazione separata

Affinché possa trovare applicazione la predetta modalità di tassazione è necessario che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata prestata l'attività lavorativa e che, inoltre, detto ritardo derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti, oppure sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, o ancora che il ritardo non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l'erogazione degli emolumenti.

Le indennità connesse a prestazioni lavorative sono da assoggettare a tassazione separata se corrisposte in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello di maturazione, per una causa giuridica sopravvenuta, ovvero in esecuzione dell'"Accordo di contrattazione collettiva integrativa".

Ad una diversa soluzione si deve pervenire, nel caso della corresponsione in un anno successivo dell'indennità prevista dalla legge antecedente la maturazione (o contratto sottoscritto prima della maturazione) a favore del proprio personale in base alle presenze e all'attività lavorativa dell'anno precedente; in tal caso, infatti, benché la corresponsione delle indennità avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello al quale la stessa si riferisce, il ritardo è da considerarsi fisiologico in base alla natura stessa dell'emolumento, pertanto tali indennità sono da assoggettare a tassazione ordinaria.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

ENBIC - Studio ACTA